



**DELIBERAZIONE N°VIII / 011516 Seduta del 24 MAR 2010**

*Presidente*

**ROBERTO FORMIGONI**

*Assessori regionali*

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente

ROMANO LA RUSSA

DAVIDE BONI

STEFANO MAULLU

GIULIO BOSCAGLI

FRANCO NICOLI CRISTIANI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO PONZONI

MASSIMO BUSCEMI

MARIO SCOTTI

RAFFAELE CATTANEO

DOMENICO ZAMBETTI

ROMANO COLOZZI

MASSIMO ZANELLO

LUCA DANIEL FERRAZZI

*Con l'assistenza del Segretario*

**Marco Pilloni**

*Su proposta*

*dell'Assessore Davide Boni*

*Oggetto*

AGGIORNAMENTO ALLA L.R. N. 5/2010 DELL'ALLEGATO 1 ALLA DGR 10564/2009 RELATIVA ALLE MODALITA' APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

CORRETTO  
D'UFFICIO

*Il Dirigente della U.O. Bruno Mori*

*Il Direttore Generale Mario Nova*

L'atto si compone di 18 pagine  
di cui 14 pagine di allegati,  
parte integrante.

*B.M.*  
*M.N.*



## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 20 del 3.9.1999 “Norme in materia di impatto ambientale”, ed in particolare l’art. 7 “Sanzioni”;

VISTA la D.G.R. del 18.11.2009 n. 8/10564, con la quale erano state emanate le “*Modalità applicative delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità (art. 7 l.r. n. 20/99 e art. 29, comma 4, d.lgs n. 152/06)*”;


CONSIDERATO che la legge regionale n. 20 del 3.9.1999 è stata abrogata dalla legge regionale n. 5 del 2.2.2010 “Norme in materia di impatto ambientale”;

RILEVATO che l’art. 9 (Controllo e Sanzioni) della legge regionale n. 5 del 2.2.2010 ha disciplinato la materia delle sanzioni amministrative rinviando alla Giunta regionale, sentita l’ARPA, l’approvazione dei criteri e delle procedure per l’applicazione dei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 9;

CONSIDERATO che la disciplina dettata in materia dall’art. 9, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2.2.2010 è sostanzialmente analoga a quella previgente, contenuta nell’art. 7 “Sanzioni” della legge regionale n. 20 del 3.9.1999, e che pertanto le disposizioni contenute nella D.G.R. del 18.11.2009 n. 8/10564 possono ritenersi ancora idonee a disciplinare la materia, fatti salvi i necessari adeguamenti conseguenti all’approvazione della legge regionale n. 5 del 2.2.2010;

CONSIDERATO pertanto opportuno procedere all’aggiornamento puntuale dei riferimenti normativi agli articoli della l.r. 5/2010 contenuti nell’allegato 1, sezioni A, B, C, alla d.g.r. n. 10564/2010 e alla conseguente sostituzione degli stessi al fine di assicurare in particolare agli utenti e agli enti locali adeguata certezza del contesto istituzionale nella gestione dei procedimenti autorizzatori;

RITENUTO nel contempo di confermare le premesse e le disposizioni della D.G.R. del 18.11.2009 n. 8/10564;





RITENUTO altresì di confermare, in particolare, che le autorità competenti diverse da Regione Lombardia, così come indicate dall'art. 2, commi 3, 4, 5 e 7 della l.r. n. 5/2010, definiscano, nell'ambito delle rispettive competenze, alla luce dei propri statuti e nel rispetto dei criteri applicativi dettati nell'Allegato 1 – Sezione A della presente deliberazione, l'iter procedimentale e la documentazione necessaria per l'attuazione dei disposti di cui agli artt. 9 della legge regionale n. 5/2010 e 29, comma 4, del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152;

RITENUTO infine di confermare inoltre l'opportunità che, sino a quando non avranno definito l'iter procedimentale e la documentazione necessaria per l'attuazione dei disposti di cui agli artt. 9 della legge regionale n. 5/2010 e 29, comma 4, del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, le autorità competenti diverse da Regione Lombardia, come sopra individuate, debbano esercitare le proprie competenze sanzionatorie secondo quanto disposto nell'Allegato 1 – Sezioni B e C della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno disciplinare successivamente, con il regolamento di cui all'art. 3, comma 1 della l.r. n. 5/2010, le modalità e le condizioni alle quali ARPA presterà, alle autorità competenti, l'attività di supporto in attuazione dell'art. 9 della l.r. n. 5/2010;

VISTO il parere reso dall'ARPA con atto n 36062 del 15 marzo 2010;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all'obiettivo operativo 6.5.3.5 “Valutazione degli impatti ambientali generati da progetti e programmi di intervento a valenza territoriale, nonché dalle infrastrutture strategiche di cui al titolo III, capo IV, del d.lgs. 163/2006 e attività connesse alla manifestazione di volontà d'intesa” del vigente P.R.S.;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge


## DELIBERA

- 1 Di confermare le premesse e le disposizioni della D.G.R. del 18.11.2009 n. 8/10564 “*Modalità applicative delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità (art. 7 l.r. n. 20/99 e art. 29, comma 4, d.lgs n. 152/06)*”;





- 2 Di sostituire l'Allegato 1 della D.G.R. del 18.11.2009 n. 8/10564 con l'Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione, contenente l'aggiornamento puntuale dei riferimenti normativi alle previsioni della legge regionale n. 5 del 2.2.2010 nelle sezioni A, B e C;
- 3 Di confermare, in particolare, che le autorità competenti diverse da Regione Lombardia, così come definite dall'art. 2, commi 3, 4, 5 e 7 della l.r. n. 5/2010, definiscano, nell'ambito delle rispettive competenze, alla luce dei propri statuti e nel rispetto dei criteri applicativi dettati nell'Allegato 1 – Sezioni A della presente deliberazione, l'iter procedimentale e la documentazione necessaria per l'attuazione dei disposti di cui agli artt. 9 della legge regionale n. 5/2010 e 29, comma 4, del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152;
- 4 Di confermare altresì che, sino a quando non avranno definito l'iter procedimentale e la documentazione necessaria per l'attuazione dei disposti di cui agli artt. 9 della legge regionale n. 5/2010 e 29, comma 4, del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, le altre autorità competenti diverse da Regione Lombardia, come individuate al precedente punto 4, debbano esercitare le proprie competenze sanzionatorie secondo quanto disposto nell'Allegato 1 – Sezioni B e C della presente deliberazione;
- 5 Di disciplinare successivamente, con il regolamento di cui all'art. 3 c.1 della LR 5/2010, le modalità e le condizioni alle quali ARPA presterà, alle autorità competenti, l'attività di supporto in attuazione dell'art. 9 della LR 5/2010;
- 6 Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.




**ALLEGATO 1 - Disposizioni per l'applicazione dell'art. 9 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

**SEZIONE A – Criteri applicativi dell'art. 9 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

Art. 9 della L.R. 5/2010	Art. 29 del D.Lgs. 152/2006
“All’ <b>autorità competente</b> in materia di VIA ai sensi della presente legge spetta [...] (comma 1)	“Nel caso di opere ed interventi realizzati [...], l’ <b>autorità competente</b> [...], dispone [...]” (comma 4)
Entrambe le norme demandano alla “autorità competente” l’irrogazione delle sanzioni. Tale autorità viene definita, dall’art. 5, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 152/2006 quale “ <i>pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti</i> ”. Per la concreta individuazione, in Regione Lombardia, dell’autorità competente occorre far riferimento ai disposti di cui all’art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 5/2010, che ripartisce, come dettagliato negli allegati A, B e C alla medesima legge, l’attribuzione della qualifica di autorità competente fra Regione, Province e Comuni.	

Art. 9 della L.R. 5/2010	Art. 29 del D.Lgs. 152/2006
“In caso di accertamento <b>delle violazioni di cui al comma 1</b> ” (comma 2), ovvero in caso di opere e interventi realizzati “a) senza la previa sottoposizione alle procedure di VIA o anche di verifica di assoggettabilità a VIA;”.	Opere ed interventi realizzati “senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in <b>violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III</b> ” (comma 4)
Entrambe le norme fanno riferimento ad opere ed interventi realizzati senza aver preventivamente esperito le fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione.	

Art. 9 della L.R. 5/2010	Art. 29 del D.Lgs. 152/2006
“ in caso di opere e interventi realizzati: [...] b) in <b>difformità sostanziale</b> rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA.” (comma 1)	Opere ed interventi [...] realizzati in “ <b>difformità sostanziali</b> da quanto disposto dai provvedimenti finali” (comma 4)



Entrambe le norme fanno riferimento ad opere ed interventi realizzati in “difformità sostanziale” rispetto ai provvedimenti rilasciati. Devono considerarsi tali gli interventi effettuati in difformità dai progetti oggetto di valutazione o di verifica nonché delle prescrizioni formulate ad esito delle procedure di competenza regionale di verifica di assoggettabilità e/o di V.I.A., che abbiano arrecato un rilevante pregiudizio ambientale.

Art. 9 della L.R. 5/2010	Art. 29 del D.Lgs. 152/2006
<p>“[...] in ragione della <b>gravità delle violazioni</b>” (comma 2)</p> <p>“Ai fini di cui ai commi 1 e 2 l’autorità competente valuta l’<b>entità del pregiudizio ambientale</b> eventualmente arrecato [...]” (comma 3)</p>	<p>“Valutata l’<b>entità del pregiudizio ambientale</b>” (comma 4)</p>

Entrambe le norme pongono l’accento sulla rilevanza del pregiudizio ambientale arrecato dagli interventi realizzati in assenza o in difformità sostanziale i quali risultino, a seguito dell’espletamento dell’iter di cui al punto 2 della Sezione B del presente Allegato 1), non compatibili con la tutela dell’ambiente e/o non adeguatamente mitigabili né compensabili.

Art. 9 della L.R. 5/2010	Art. 29 del D.Lgs. 152/2006
<p>“l’autorità competente in materia di VIA, previa eventuale sospensione dei lavori, irroga [...] una sanzione amministrativa pecuniaria [...] e <b>può disporre [...]</b> la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l’esecuzione di interventi di mitigazione volti a eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi prodotti dall’opera stessa sull’ambiente.” (comma 2)</p>	<p>“l’autorità competente [...] dispone la sospensione dei lavori e <b>può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale [...], definendone i termini e le modalità</b>” (comma 4)</p>



Entrambe le norme attribuiscono all'autorità competente la possibilità di valutare, in via discrezionale, il tipo di sanzione da irrogare (*quid*), in quale forma e procedimento (*quomodo*) nonché l'entità (*quantum*) della sanzione medesima. Tale discrezionalità amministrativa conferisce alla suddetta autorità un certo margine di apprezzamento e di scelta, ivi compresa la valutazione circa l'eventuale opportunità di comminare la sanzione del ripristino, consentendo un proficuo adeguamento del fine pubblico alle continue esigenze concrete, così da orientare il fine pubblico della propria attività alla convenienza, congruenza e opportunità del contesto reale specifico su cui si innesta. Trattasi, ad ogni modo, di discrezionalità che, nella fattispecie, deve contenere in sé una valutazione tecnica riguardante un eventuale pregiudizio ambientale dei luoghi oggetto dell'intervento in violazione o difformità sostanziale, situazione non mitigabile né compensabile, ed è quindi vincolata alla correttezza del relativo giudizio tecnico espresso, la cui imprescindibile e puntuale motivazione estrinsecherà la piena conoscenza delle ragioni della scelta discrezionale posta a fondamento della sanzione prescelta dall'autorità competente. In particolare, la valutazione circa l'opportunità di addivenire alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale, a cura e spese del responsabile della violazione, attiene alla sfera di discrezionalità amministrativa e si estrinseca nell'apprezzamento, a seguito di puntuale valutazione tecnica, dei termini di opportunità del ripristino medesimo in relazione ai principi di buona amministrazione e di realizzazione del fine pubblico nonché di convenienza e congruenza del contesto reale specifico, le cui ragioni dovranno in conclusione essere puntualmente evidenziate nell'eventuale provvedimento assunto. La norma regionale commina inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria che deve comunque essere irrogata, affiancandosi all'eventuale ripristino dello stato *quo ante* dei luoghi violati contemplato da entrambe le normative, il cui concreto apprezzamento in termini di opportunità rientra nei sovraesposti criteri espressi nella valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione.



**SEZIONE B – Procedure amministrative per l'applicazione dell'art. 9 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

**1. ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE**

- A) Qualora venga rilevata d'ufficio dall'autorità competente, ovvero venga segnalata all'autorità competente, la realizzazione di opere ed interventi senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, ovvero in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente esegue, nei due mesi successivi, gli accertamenti necessari. A tal fine può disporre l'effettuazione di sopralluoghi e l'acquisizione della necessaria documentazione.
- B) Laddove, a seguito degli accertamenti eseguiti, risulti accertata la violazione di cui alla precedente lettera A) del presente punto 1 - Sezione B, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente ne dà immediata comunicazione al trasgressore. Con la medesima comunicazione, che deve intendersi quale avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990, viene richiesta la presentazione della documentazione di cui alla Sezione C "Documentazione occorrente per l'accertamento degli effetti ambientali ai sensi dell'art. 9 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152". La documentazione deve essere prodotta entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione. Nel medesimo termine il trasgressore può presentare per iscritto osservazioni e ulteriore documentazione, che l'autorità competente ha l'obbligo di valutare se pertinenti all'oggetto del procedimento, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990.
- C) Dell'avvenuto accertamento della violazione di cui alla precedente lettera A) del presente punto 1 - Sezione B, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente dà immediata comunicazione al proprietario, al progettista, al comune e agli Enti territoriali interessati, affinché gli stessi possano presentare per iscritto osservazioni entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione stessa.
- D) Il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente, valutato il potenziale pregiudizio ambientale arrecabile dall'opera od intervento, può, con la comunicazione di cui alla precedente lettera B) del presente punto 1 - Sezione B, disporre la sospensione dei lavori di realizzazione del progetto, dandone adeguata motivazione. La





sospensione dei lavori può comunque essere disposta anche successivamente, nel corso del procedimento.

## **2. ACCERTAMENTO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALL'OPERA O DALL'INTERVENTO SULL'AMBIENTE**

- A) Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione e delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 1, lettera B) – Sezione B), il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente, verificati gli effetti prodotti dall'opera o dall'intervento sull'ambiente, assume il provvedimento finale del procedimento sanzionatorio.
- B) Il termine di cui alla precedente lettera A) del presente punto 2 – Sezione B), può essere interrotto dal dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente, per una sola volta ed entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data della ricezione della documentazione richiesta o, comunque, decorsi inutilmente sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del trasgressore.
- C) Nell'ambito dell'accertamento degli effetti prodotti dall'opera o dall'intervento sull'ambiente viene valutata, in particolare, la rilevanza degli effetti alla luce dei criteri di cui alla Sezione A.
- D) A tal fine il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente può richiedere i contributi specialistici ritenuti necessari all'ARPA, all'ASL e alle Direzioni Generali regionali eventualmente interessate. Entro trenta giorni dal deposito della documentazione questi può anche convocare, ove ritenga necessario l'esame contestuale di tutti gli interessi coinvolti, una conferenza dei servizi istruttoria ai sensi e secondo le modalità dell'art. 7, comma 2, L.R. n. 1/2005. In particolare, nel corso della conferenza dei servizi vengono, tra l'altro, illustrati i contenuti della Relazione sugli effetti ambientali, di cui alla Sezione C, agli Enti territoriali interessati, all'ARPA, all'ASL e alle Direzioni Generali regionali eventualmente interessate. I soggetti convocati esprimono il parere di competenza nel corso della conferenza, ovvero lo fanno pervenire nei successivi trenta giorni. Il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente può anche disporre



l'effettuazione di sopralluogo congiunto con i rappresentanti di uno o più dei soggetti suddetti.

- E) L'accertamento degli effetti prodotti dall'opera o dall'intervento sull'ambiente viene valutato dal dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente sulla base dell'esame della documentazione depositata, delle osservazioni eventualmente pervenute, dei pareri formulati dagli Enti territoriali, dell'esito dell'eventuale conferenza dei servizi istruttoria, dei risultati del sopralluogo, qualora esperito, nonché dei contributi specialistici, ove acquisiti in fase istruttoria.
- F) La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta ai sensi delle lettere A) e B) del precedente punto 1 – Sezione B, può dare luogo ad un provvedimento di demolizione in ragione dell'impossibilità di escludere la presenza di rilevanti effetti negativi prodotti dall'opera o dall'intervento sull'ambiente.

### **3. VALUTAZIONI FINALIZZATE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

- A) Ai fini dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente valuta:
- a.1) le risultanze dell'accertamento degli effetti prodotti dall'opera o dall'intervento sull'ambiente;
  - a.2) le osservazioni e la documentazione presentate dal trasgressore, dal proprietario, dal progettista, dal comune e dagli Enti territoriali interessati;
  - a.3) l'opportunità, secondo i principi espressi nella Sezione A, di procedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile della violazione;
  - a.4) l'opportunità - qualora non risulti opportuno disporre, alla luce dei criteri di cui alla Sezione A, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi – di effettuare, a cura e spese del trasgressore, opere di mitigazione dirette a rimuovere ovvero a circoscrivere gli eventuali impatti negativi prodotti dall'opera o dall'intervento sull'ambiente;
  - a.5) la insussistenza del presupposto soggettivo, concernente l'atteggiarsi della volontà dell'autore dell'infrazione nelle forme del dolo o della colpa, eventualmente invocata dal trasgressore nelle osservazioni presentate ai sensi del precedente punto 1, lettera C) – Sezione B. Nell'ipotesi in cui il trasgressore eccepisca, ai sensi dell'art. 3 secondo



comma della legge n. 689/1981, la propria estraneità al fatto o l'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi in ragione del ruolo ricoperto, l'insussistenza del presupposto soggettivo viene valutata dal dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente. La suddetta valutazione deve concretizzarsi in un attento e rigoroso apprezzamento, anche tramite l'acquisizione di tutta la necessaria documentazione, dell'atteggiamento tenuto dal trasgressore in ordine al dovere di informazione cui questi è tenuto sulle leggi riguardanti il comportamento da seguire con particolare riguardo all'attività e qualità professionale svolta dal medesimo trasgressore, al suo dovere d'informazione sulle norme e sulla interpretazione che di essa è data, che specificatamente disciplinano l'attività che egli svolge.

a.6) Nell'ipotesi in cui il trasgressore eccepisca la propria estraneità al fatto, o l'impossibilità di evitarlo, in ragione del comportamento tenuto da altra struttura regionale, l'insussistenza del presupposto soggettivo viene valutata, secondo le modalità di cui al precedente punto 3 a.5) della presente lettera A) – Sezione B, dalla medesima struttura regionale, su richiesta del dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente, mediante parere da rendersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

#### **4. IL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO**

A) Il provvedimento sanzionatorio conclusivo del procedimento viene assunto nel termine di cui alla lettera A) del precedente punto 2 – Sezione B, e valutati gli elementi di cui al precedente punto 3.

B) In particolare, nel provvedimento motivato finale il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente:

b.1) dà atto della sussistenza del presupposto soggettivo, concernente l'atteggiarsi della volontà dell'autore dell'infrazione nelle forme del dolo o della colpa;

b.2) stabilisce se gli effetti sull'ambiente sono da considerarsi "rilevanti" ai sensi di quanto indicato nella Sezione A, tenendo presente che gli interventi effettuati in difformità dai progetti oggetto di valutazione o di verifica nonché delle prescrizioni formulate ad esito delle procedure di competenza regionale di verifica di assoggettabilità e/o di V.I.A., sono sanzionabili solo laddove abbiano arrecato un rilevante pregiudizio ambientale;



b.3) dispone, in base ai principi espressi nella Sezione A, l'eventuale demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale, a cura e spese del responsabile della violazione e nei termini stabiliti;

b.4) qualora non risultino opportuni, alla luce dei criteri di cui alla Sezione A, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, prescrive opere di mitigazione dirette a rimuovere ovvero a circoscrivere gli eventuali impatti negativi prodotti dall'intervento sull'ambiente, da realizzarsi a cura e spese del trasgressore e nei termini stabiliti.

C) Anche nel caso in cui venga disposta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale ai sensi del punto 4 b.3) della precedente lettera B) - Sezione B, ovvero vengano prescritte opere di mitigazione dirette a rimuovere ovvero a circoscrivere gli eventuali impatti negativi prodotti dall'intervento sull'ambiente ai sensi del punto 4 b.4) della precedente lettera B) - Sezione B, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente irroga, considerata la rilevanza del pregiudizio ambientale arrecato dall'intervento, la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro, di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 5/2010, *"compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento del valore dell'opera o della parte di essa"* provvedendo al riguardo con il medesimo provvedimento di cui alla lettera A) del precedente punto 2 - Sezione B, ovvero con separato atto da assumersi comunque nei trenta giorni successivi.

D) La sanzione pecuniaria di cui alla precedente lettera C) del presente punto 4 - Sezione B è fissata, in osservanza del principio di proporzionalità, entro le misure e secondo i criteri previsti dall'art. 11 della L. 24 novembre 1981 n. 689 in ragione della rilevanza della violazione, avendo riguardo in particolare all'opera svolta spontaneamente dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché ai prescritti interventi di mitigazione diretti a rimuovere ovvero a circoscrivere gli impatti negativi prodotti dall'opera stessa sull'ambiente. L'esercizio di tale potestà valutativa da parte del dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente deve essere sorretto da adeguata motivazione circa l'entità (*quantum*) della sanzione medesima.

E) Non necessita di specifica motivazione, ai sensi della precedente lettera C) del presente punto 4 - Sezione B, la sanzione pecuniaria corrispondente al



minimo previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 5/2010, applicabile nei seguenti casi:

- e.1) qualora sia stata disposta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile della violazione;
  - e.2) qualora, anche laddove non sia stata disposta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale, le opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione non abbiano prodotto un pregiudizio ambientale, ovvero abbiano prodotto un pregiudizio ambientale di minima entità;
  - e.3) qualora, anche laddove non sia stata disposta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale, le opere di mitigazione prescritte consentono di rimuovere totalmente il pregiudizio ambientale, ovvero di circoscriverlo grandemente.
- F) Ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria di cui alla precedente lettera B) del presente punto 4 – Sezione B, il valore dell'opera, o della parte di essa, realizzata senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, ovvero in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati, viene calcolato in base al computo metrico estimativo attualizzato al momento di applicazione della sanzione ovvero, per fattispecie in cui tale criterio non è utilizzabile, in base al valore di mercato dell'opera o della parte di essa realizzata. Laddove neppure tale criterio sia utilizzabile, si fa riferimento al profitto conseguito.

## **5. IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER MANCANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO**

- A) Laddove, a seguito della valutazione delle osservazioni e dell'ulteriore documentazione presentate ai sensi della lettera B) del precedente punto 1 – Sezione B, risulti confermata la violazione di cui alla lettera A) del precedente punto 1 – Sezione B, (elemento oggettivo), ma emerga l'insussistenza del presupposto soggettivo, concernente l'atteggiarsi della volontà dell'autore dell'infrazione nelle forme del dolo o della colpa, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente ne dà immediata comunicazione al trasgressore, al proprietario, al progettista, al comune e agli Enti territoriali interessati. Tale comunicazione costituisce provvedimento di chiusura del procedimento



sanzionatorio avviato ai sensi della lettera B) del precedente punto 1 – Sezione B.

- B) Con particolare riferimento alla valutazione dell'insussistenza del presupposto soggettivo di cui alla lettera A) del presente punto 5 – Sezione B, e qualora le osservazioni del trasgressore eccepiscano l'esimente di cui all'art. 3, comma 2, della L. 689/1991, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente dovrà esercitare un'attenta e rigorosa valutazione dell'atteggiamento tenuto dal trasgressore in ordine al dovere di informazione sulle leggi riguardanti il comportamento da seguire nel caso concreto, nonché sulla interpretazione che di essa è data dalla giurisprudenza, e che specificatamente disciplinano l'attività che egli svolge, in particolar modo se ineriscono alla sua attività professionale, tanto più ove l'ignoranza interessi un operatore professionale, cioè un soggetto nei cui confronti il dovere di conoscenza e di informazione in ordine ai limiti e condizioni del proprio operare è particolarmente intenso, con l'effetto che la sua condotta, nel caso concreto, deve esser valutata con maggior rigore.
- C) Nell'ipotesi in cui la violazione di cui alla lettera A) del precedente punto 1 – Sezione B, abbia comunque prodotto effetti negativi sull'ambiente, la comunicazione di cui alla lettera A) del presente punto 5 – Sezione B, deve intendersi altresì quale avvio del procedimento finalizzato alla emanazione di disposizioni atte ad attenuare gli effetti negativi prodotti dalla violazione sull'ambiente, ai sensi dell'art. 7 della L. 241 del 1990.
- D) Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione avente i contenuti di cui alla lettera B) del presente punto 5 – Sezione B, il proponente può presentare per iscritto, ai sensi dell'articolo 11 della L. n. 241/90, osservazioni dirette alla determinazione dei contenuti discrezionali del provvedimento di attenuazione degli effetti negativi prodotti dalla violazione sull'ambiente.
- E) Entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni o, in mancanza, dalla inutile scadenza del termine di cui alla precedente lettera D) del presente punto 5 – Sezione B, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente impartisce, con atto motivato, disposizioni dirette ad attenuare gli effetti negativi prodotti dagli interventi realizzati. Le disposizioni del provvedimento motivato finale dovranno essere recepite nei successivi provvedimenti dell'eventuale procedimento abilitativo principale; qualora non sussista procedimento abilitativo principale, il proponente è ugualmente tenuto all'ottemperanza di quanto indicato nel provvedimento regionale conclusivo del procedimento, che contiene precise



indicazioni in merito alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite da parte dell'autorità competente.



**SEZIONE C – Documentazione occorrente per l'accertamento degli effetti ambientali ai sensi dell'art. 9 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

**1. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI SENSI DEL PUNTO 1, LETTERA A) DELLA SEZIONE B**

**1.1 Elenco documentazione**

La documentazione da prodursi - in linea generale - per consentire l'accertamento degli effetti prodotti sull'ambiente da interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni vigenti in materia di V.I.A., ovvero in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia, consiste in:

- a) due copie cartacee della documentazione progettuale e della Relazione sugli effetti ambientali;
- b) una copia in formato digitale della documentazione di cui alla precedente lettera a).

1.2 Le specifiche tecniche per la consegna degli elaborati cartacei e in formato digitale sono le stesse di quelle previste per le procedure di verifiche di assoggettabilità e di VIA, così come riportate e aggiornate sul sito [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/), a cui si rimanda.

**2. CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE SUGLI EFFETTI AMBIENTALI**

2.1 Nell'accertamento degli effetti ambientali di un'opera già realizzata, assumono particolare rilevanza l'accuratezza dei dati riferiti ad opere / impianti esistenti e le prescrizioni eventualmente formulate in merito dall'Ente che ha rilasciato il vigente provvedimento autorizzativo, se esistente.

2.2 La valutazione degli effetti dell'opera avviene secondo i tradizionali quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale.

**2.3 Quadro Programmatico**

La documentazione da presentare dovrà includere le principali relazioni dell'opera / dell'impianto con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché una descrizione riferita alle dinamiche di sviluppo sopravvenute, in essere o previste nel contesto territoriale dal momento della realizzazione dell'opera / dell'impianto.





## 2.4 Quadro Progettuale

La documentazione da presentare dovrà evidenziare:

- a) progetto originariamente autorizzato, comprensivo della sua localizzazione e delle eventuali alternative a suo tempo analizzate;
- b) eventuali modifiche apportate all'opera / all'impianto dal momento dell'autorizzazione / realizzazione;
- c) stato di fatto dei luoghi al momento della presentazione della documentazione di cui al presente Allegato;
- d) indicazione dei punti di emissione dell'impianto nell'ambiente (quali emissioni in atmosfera, scarichi idrici, punti di produzione rifiuti, emissioni sonore ecc. ecc.) con descrizione degli eventuali presidi di abbattimento e fornitura di eventuali analisi o misurazioni effettuate in accordo alla normativa vigente,
- e) indicazione dei consumi di materie prime. Nel caso in cui l'opera / l'impianto sia assoggettato ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), dovrà farsi esplicito riferimento alla relativa modulistica;
- f) analisi di eventuali malfunzionamenti registrati durante la gestione dell'opera / dell'impianto in esame,
- g) dettaglio dei rapporti formalizzati o comunque in essere con Enti preposti al controllo (protocolli di gestione e/o monitoraggio, verbali di visite e/o ispezioni, fermi di impianto, ecc),
- h) proposta di eventuali modifiche, migliorative sotto il profilo ambientale, tecnicamente ed economicamente sostenibili dall'opera / dall'impianto;
- i) eventuali proposte di limitazioni della potenzialità dell'impianto;
- j) valore dell'opera: costo delle opere eseguite in violazione della l.r. 5/2010 o in difformità sostanziale da giudizi di compatibilità ambientale, stabilito mediante computo metrico estimativo, attualizzato al momento della presentazione della documentazione di cui al presente Allegato.

## 2.5 Quadro Ambientale

La descrizione del quadro ambientale comprende la valutazione degli effetti delle opere realizzate sulle diverse componenti ambientali, valorizzando le risultanze di monitoraggi esistenti relativi all'opera / all'impianto in esame e/o riferendosi, motivatamente, ad opere/impianti esistenti con analoghe caratteristiche intrinseche e di localizzazione. La documentazione da presentare dovrà pertanto evidenziare:

- a) descrizione dello stato qualitativo delle diverse componenti ambientali riconducibile sia a quanto desumibile dallo stato di fatto, sia alle situazioni dei luoghi antecedentemente la realizzazione degli interventi. A quest'ultimo scopo potranno essere utilizzati dati



bibliografici riferiti ai luoghi di interesse nel momento della messa in opera degli interventi in argomento.

- b) descrizione degli effetti sulle componenti ambientali indotti dall'opera realizzata;
- c) descrizione o stima di eventuali impatti cumulativi, in relazione al contesto territoriale od alla pianificazione di settore riconducibile all'opera in esame;
- d) studio dell'incidenza dell'opera / dell'impianto su eventuali SIC o ZPS, o copia del provvedimento di valutazione d'incidenza eventualmente già emesso;
- e) descrizione delle misure già adottate per mitigare e/o compensare gli effetti sull'ambiente dell'opera realizzata;
- f) descrizione dei monitoraggi ambientali in essere;
- g) individuazione delle possibili ulteriori azioni di mitigazione, comprensive delle migliori impiantistiche, e di compensazione degli impatti indotti dall'opera realizzata.

